

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali Direzione Generale della Sanità

A tutti i Comuni della Sardegna

All'ATS

protocollo.generale@pec.atssardegna.it

Oggetto: Chiarimenti in ordine ai finanziamenti di cui all'art. 1, comma 4 del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con legge del 17/07/2020, n. 77.

Al fine di garantire maggiore chiarezza e trasparenza rispetto alla destinazione e all'utilizzo delle risorse di cui al comma 4, art. 1 del DL. N. 34/2020 richiamato in oggetto si allega alla presente la nota pervenuta dal Ministero della Salute in data 15/01/2021, con Prot. n. 918, in risposta al quesito posto dalla Direzione Generale della Sanità circa la possibilità di utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 4, del DL 34/2020, convertito nella Legge n. 77 del 17/07/2020, anche per le strutture sociali e il SAD gestiti dal Comune.

Chiarite le motivazioni alla base del finanziamento previsto dal comma 4, dell'art. 1 del D.L. n° 34/2020 richiamato in oggetto, la nota del Ministero prosegue precisando che: "... nulla osta all'assegnazione degli stanziamenti previsti a favore dell'ATS in quanto diretti al potenziamento dei servizi sanitari a livello domiciliare", mentre "con riferimento, invece, agli stanziamenti che verrebbero assegnati ai Comuni (singoli o in associazione) per il potenziamento dei servizi sociali a livello domiciliare, si ritiene che gli stessi non siano ammissibili".

Nella succitata nota è altresì specificato che il "SAD assicura l'aiuto necessario per la cura della persona e della casa e le prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione e, dunque, prestazioni di natura sociale, per le quali non si ritiene ammissibile che il finanziamento possa avvenire con risorse di carattere sanitario."

Infine, precisa che: "Qualora l'erogazione delle prestazioni socio assistenziali venga effettuata nell'ambito di strutture aventi comunque una connotazione sanitaria in quanto deputate all'isolamento e al trattamento dei soggetti contagiati, e le predette strutture siano individuate dalle Regioni ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DL n. 34/2020 citato ... si applicano le disposizioni di cui al comma 3, in base al quale "Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le strutture individuate ai sensi del comma 2, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

<u>l'assistenza dei pazienti, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei</u> servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre 2020"."

In questo caso, precisa, "il finanziamento assegnato per le strutture alberghiere copre solo i costi di natura sanitaria".

Per quanto premesso, con particolare riferimento alle strutture filtro per minori covid di cui all'Avviso approvato con Determinazione n° 2/21 del 05/01/2021 – "Manifestazione di Interesse per la selezione di almeno due strutture, una nel Nord Sardegna e una nel Sud Sardegna, compresi i DPI …", si ritiene necessario ribadire che le stesse non rientrano tra quelle individuate dalle Regioni ai sensi del comma 2 dell'art. del D.L. n. 34/2020 che, per agevolare la lettura, si riporta di seguito per esteso: "Qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, con effetti fino al 31 dicembre 2020."

Il Direttore Generale delle Politiche Sociali

Francesca Piras

Il Direttore Generale della Sanità

Marcello Tidore